



Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

2.18.21/1430/12/x
2.6/312/18/x

ORDINE DEL GIORNO

N° 1486

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione



OGGETTO: *Odg collegato a DDL n. 329 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)".*

Misure di incentivazione per la sostituzione dei mezzi inquinanti per ridurre l'inquinamento atmosferico in Regione Piemonte.

Visto:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE;
- il decreto legislativo n.155 del 13 agosto 2010;
- la L.r. n.43 del 7 aprile 2000;
- il programma comunitario n.1600/2002/CE;
- la procedura di infrazione del 16 giugno 2016 n.2147/2014;
- direttiva 1999/30/CE;
- la L.r. n. 1 del 4 gennaio 2000;
- la D.G.R. 38-1624 del 23 giugno 2015;
- la D.G.R. 22-5139 del 5 giugno 2017;
- la D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
- la D.G.R. 57-7628 del 28 settembre 2018.
- l'articolo 1, 2 e l'allegato del DDL n. 329 "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020)";
- La Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 , sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

Premesso che:

- il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la decisione n.1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, sancisce la **necessità di ridurre l'inquinamento** a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana;
- ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché di individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello comunitario nazionale e locale. E' opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi al fine di perseguire in conseguimento degli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente individuati dalle pertinenti norme, e dagli orientamenti e programmi dell'organizzazione mondiale della sanità;
- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento;
- le soglie di concentrazione in aria delle polveri fini PM10 sono stabilite dal D.Lgs. 155/2010, che da attuazione alla direttiva 2008/50/CE, e sono calcolate su base temporale giornaliera ed annuale. Le due soglie di legge sono: per Valore Limite (VL) annuale per la protezione della salute umana di 40 µg/m³; per Valore Limite (VL) giornaliero per la protezione della salute umana di **50 µg/m³** da non superare più di **35 volte/anno**;
- con sentenza del 19 dicembre 2012 (causa C-68-11), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha condannato l'Italia per non aver provveduto, negli anni 2006 e 2007, ad assicurare che le concentrazioni di materiale particolato PM10 rispettassero i valori limite fissati dalla direttiva 1999/30/CE in numerose zone e agglomerati del territorio italiano. Tali zone afferiscono anche alla Regione Piemonte;



- in data 19 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. d), della legge n. 88/2009, che prevede l'adozione di specifiche strategie di intervento nel Bacino Padano in materia di inquinamento atmosferico, **è stato sottoscritto un accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano**, tra il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i Ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della salute e le Regioni e Province Autonome del Bacino Padano, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria;
- in data 30 dicembre 2015, è stato sottoscritto un nuovo Protocollo di Intesa finalizzato a migliorare la qualità dell'aria, incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico a basse emissioni, disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, abbattere le emissioni, favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica;
- in data 10 luglio 2014 la Commissione europea ha avviato una fase di pre-contenzioso con l'Italia per i superamenti dei valori limite del PM10 registrati sul territorio nazionale a decorrere dall'anno della relativa entrata in vigore, ovvero dal 2005, evidenziando contemporaneamente alcune criticità nell'adozione e nell'attuazione delle misure regionali volte a fronteggiare le situazioni di superamento riscontrate, anche in relazione all'obiettivo mancato di rendere il periodo di superamento il più breve possibile. Tale fase è sfociata, in data **16 giugno 2016, nella procedura di infrazione 2014/2147 per i superamenti dei valori limite di PM10 stabiliti dalla Direttiva 2008/50/CE**.
- poiché negli ultimi mesi del 2015 e nei primi mesi del 2016, per effetto di particolari condizioni climatiche che hanno reso molto difficile la dispersione degli inquinanti in atmosfera, nel territorio piemontese si sono registrati superamenti dei valori limite degli inquinanti per varie settimane consecutive, la Regione Piemonte ha ritenuto necessario fornire ai sindaci dei territori interessati, uno strumento per l'attuazione concreta e coordinata di misure minime per l'attuazione concreta di azioni necessarie per contrastare il fenomeno e ridurre l'esposizione dei cittadini piemontesi a livelli pericolosi per la salute;
- a tal fine, nel mese di febbraio 2016 la Regione Piemonte ha attivato un tavolo tecnico con le città capoluogo, la Città metropolitana e le province, per definire un protocollo operativo per l'attuazione di misure urgenti antismog, che prevede un monitoraggio continuo delle condizioni meteo e le previsioni per i due giorni successivi effettuato da Arpa Piemonte e l'adozione di precise azioni attivabili a seconda dei livelli di inquinamento registrati o attesi;

- alla luce delle suddette considerazioni e rilevata in particolare la pendenza della richiamata procedura di infrazione, che vede coinvolte diverse zone piemontesi, è stato ritenuto opportuno che le misure e prescrizioni fossero adottate in maniera uniforme sul territorio regionale. In particolare al suddetto protocollo sono stati **invitati ad aderire i Sindaci delle città piemontesi con più di 15.000 abitanti** che presentano criticità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico;
- la Regione Piemonte con DGR n 24-4171 del 7 novembre 2016 ha approvato il "protocollo operativo per l'attuazione delle misure urgenti antismog".
- in data 09 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017;
- in data 20 ottobre è stata pubblicata la D.G.R. n. 42-5805 per dare attuazione all'accordo siglato il 9 giugno 2017, recante 3 allegati in cui vengono specificati i Comuni con più di 20.000 abitanti che hanno superato le soglie limite di PM10 o NO2 per almeno 3 anni consecutivi, i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti con le procedure di attivazione e le misure temporanee, le misure strutturali previste nell'accordo di Bacino Padano 2017.
- la L.r. 1 del 4 gennaio 2000 all'articolo 1, comma 1 lettera c) viene richiamata la finalità di *"raggiungere una maggior qualità ambientale, riducendo i consumi energetici, le emissioni inquinanti ed il rumore derivanti dalle attività di trasporto sul territorio, tutelando la salute dei cittadini e migliorando la sicurezza della circolazione"*.

Considerato che:

- il nuovo Accordo per il Bacino Padano, come specificato dall'Assessore Valmaggia in risposta all'interrogazione n. 1798 del 24 ottobre 2017, all'articolo 2, comma 1, lettera c) specifica che le Regioni del Bacino Padano si impegnano a *"promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la sostituzione di una o più tipologie di veicoli oggetto dei divieti di cui alla lettera a), con veicoli a basso impatto ambientale quali i veicoli elettrici, ibridi elettrico-benzina, a metano o a gpl esclusivi e bifuel benzina e metano o gpl, con priorità per i veicoli che garantiscono minori emissioni di PM, NOx e CO2"*;
- già dalla fine del 2018 si opererà il primo limite strutturale per le auto "Euro 3", che si estenderà alle auto "Euro 4" entro il 2020 ed "Euro 5" entro il 2025;

- risulta evidente che i blocchi previsti, e necessari, dal protocollo precedentemente menzionato, creano enormi disagi ai cittadini interessati, accresciuti dalla mancanza di investimenti sul trasporto pubblico locale anche dovuti alla riduzione del Fondo Trasporti nazionale per il 2017 e alle difficoltà che hanno interessato molteplici aziende di trasporto in Piemonte sviluppatesi negli anni passati;
- le case automobilistiche, già da quest'anno, stanno incentivando la rottamazione dei mezzi inquinanti per la sostituzione con mezzi ibridi o a basso impatto ambientale;
- tutte le Regioni in Italia stanno avviando politiche di incentivazione alla sostituzione dell'auto inquinante, tramite azioni rivolte alla normativa su bollo auto, in particolare la Regione Piemonte con un emendamento proposto dal consigliere Giorgio Bertola del M5S, ha esentato dal pagamento del bollo auto per 5 anni le auto ibride con potenza inferiore ai 100 kw, misura già presente per le auto a metano e illimitata per le auto full elettriche;
- con la DGR n.57-7628 del 28 settembre 2018 è stato approvato, per la Regione Piemonte, le nuove misure per limitare il traffico e l'inquinamento insieme all'ordinanza tipo che i comuni dell'agglomerato di Torino e con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, devono approvare con propria delibera, nei quali risulti lo sfioramento dei valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni negli ultimi 5 anni;

Valutato che:

- le misure previste per gli euro3 toccano in particolar modo i veicoli commerciali nell'ambito di attività di commercio di prossimità, artigianato e piccole imprese;
- sono circa 9,5 milioni di euro i fondi messi a disposizione tra Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente per la rottamazione dei veicoli commerciali inquinanti;
- il ritardo nello stabilire gli incentivi alla sostituzione dei veicoli inquinanti e la necessità urgente per i commercianti e artigiani piemontesi di continuare a svolgere il proprio lavoro, necessitano di proroghe mirate a garantire il normale prosieguo dell'attività lavorativa;

Il Consiglio regionale impegna la giunta

Affinché:

- *Vengano al più presto messe in atto le misure di incentivazione alla sostituzione dei mezzi commerciali inquinanti e di operare affinché le*

misure economiche non prevedano la sostituzione con nuovi mezzi ad alimentazione diesel;

- *Attivi tutte le misure possibili, anche con il supporto di fondi extra-regionali, per l'incentivazione alla rottamazione dei veicoli privati inquinanti senza vincolo di sostituzione.*
- *Si preveda la possibilità di sola sostituzione del motore con vincolo di alimentazione non a gasolio*

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)